



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 233	di data 08/06/22

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. SOSPENSIONE REVOCA LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesse che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12.12.2011 e s. m. e i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale 14.03.2022 n. 56 con la quale sono stati da ultimo approvati i criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg.12.12.2011 e s. m. e i.;

richiamata la determinazione dirigenziale di data 19.05.2022 n. 57/196 con la quale è stata disposta la revoca dell'autorizzazione alla locazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica contrassegnato dal codice n. 43103873 nei confronti del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento;

vista la nota di data 31.05.2022, nostro prot. n. 152649, con la quale l'I.T.E.A. S.p.A. comunica che il soggetto di cui all'Allegato 1, ha sottoscritto un piano di rientro e chiede che venga adottata la proroga della sospensione, fino a novembre 2022, degli effetti del provvedimento di revoca sopracitato;

preso atto delle motivazioni espresse da I.T.E.A. S.p.A. che giustificano la richiesta di proroga della sospensione della revoca nei confronti del nominativo in oggetto;

visto l'art. 24, comma 2 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005 che prevede nel caso indicato la possibilità di sospendere l'efficacia del provvedimento di revoca adottato e

pagina 1/3

l'applicazione, per il periodo di detta sospensione, del canone sostenibile;

ritenuto quindi di poter accogliere la richiesta formulata da I.T.E.A. S.p.A. con la sopracitata nota;

ritenuto altresì opportuno disporre che la proroga della sospensione della revoca sarà automaticamente interrotta, con conseguente ripristino dell'efficacia del provvedimento di data 19.05.2022 n. 57/196, nel caso di mancato rispetto da parte del locatario degli accordi presi con l'I.T.E.A. S.p.A. ed in caso di verifica di ulteriori inadempimenti previsti dalla L.P. 15/2005;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'oggetto del presente atto è relativo ad alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà di ITEA S.p.A.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. C_378/S005/306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di sospendere, fino alla scadenza di novembre 2022, l'efficacia del provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla locazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica contrassegnato dal codice n. 43103873, adottato con propria determinazione di data 19.05.2022 n. 57/196 nei confronti del nucleo del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre la sospensione della revoca che sarà automaticamente interrotta nel caso di mancato rispetto da parte del locatario degli accordi presi con l'I.T.E.A. S.p.A. ed in caso di verifica di ulteriori inadempimenti previsti dalla L.P. 15/2005; in tale ipotesi riprenderà efficacia il provvedimento di revoca di data 19.05.2022 n. 57/196 ;
3. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento cesserà nel momento in cui sarà eventualmente adottato un provvedimento di ritiro della revoca causa estinzione del debito;

pagina 2/3

4. di demandare all'I.T.E.A. S.p.A. i conseguenti adempimenti di competenza;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato;
6. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 08/06/22